



**Audizione 10<sup>a</sup> Commissione del Senato  
(Industria, Commercio e Turismo)**

Roma, 28 aprile 2016 ore 8.30

**Esame dei disegni di Legge nn. 2188 e 2130  
in materia di contrasto alle false cooperative**

1. L'Unione Europea delle Cooperative (UE.COOP) condivide le motivazioni che hanno portato alla stesura dei disegni di Legge 2188 e 2130 in quanto ritenuti corrispondenti ai principali obiettivi che la stessa UE.COOP si è posta fin dalla sua costituzione.

A tale proposito si evidenzia che UE.COOP è stata la prima Centrale Cooperativa nazionale a dotarsi, sin dalla propria costituzione di un Codice Etico che prescrive i principi cui devono conformarsi tutti gli Enti che intendano aderire o che abbiano aderito, al fine di realizzare e rilanciare i veri valori del movimento Cooperativistico.

In questa ottica e, sulla base della scelta distintiva dell'intera Associazione, il 5 novembre 2015 l'Assemblea delle cooperative associate riunitesi a Roma, ha eletto alla Presidenza nazionale di UE.COOP, il dott. Luigi Giampaolino, già Presidente Emerito della Corte dei Conti, avendone ricoperto la carica di Presidente dal 21 luglio 2010 al 18 agosto 2013 oltre che aver ricoperto prestigiosi incarichi nella Pubblica Amministrazione.

L'impresa cooperativa "vera" racchiude in se e fa sintesi dei principi dello sviluppo della persona umana e della solidarietà che sono, come noto, principi cardini della Costituzione Italiana che devono essere altresì alla base del fare impresa e del vivere civile. Questi principi devono però realizzarsi in un contesto di legalità, correttezza e trasparenza, motivo per il quale le cooperative associate alla UE.COOP hanno scelto come Presidente nazionale, un soggetto terzo e qualificato affinché potesse svolgere una missione organizzativa e di garanzia sulla governance delle cooperative e dell'intera Associazione.

2. Tutto ciò premesso, la UE.COOP si riserva di far pervenire sui ddl in discussione, proprie ulteriori considerazioni in merito alle proposte normative contenute negli articolati.

Tuttavia, sin da questo momento, si evidenzia che, in un'ottica di alleggerimento e sburocratizzazione degli oneri diretti e indiretti sopportati dalle imprese, pare eccessivo che la dichiarazione sostitutiva prevista all'art. 2 del ddl ex art 6 del D.lgs 220/2002 sia strutturata come previsto, in quanto, nel testo attuale, tale previsione si pone nel momento in cui la cooperativa abbisogna di fornire tempestivamente una dichiarazione finalizzata all'ottenimento di agevolazioni o applicazioni di provvedimenti specifici.

Pertanto, pur condividendo quanto riportato ma essendo cambiata la ratio della dichiarazione sostitutiva, quanto proposto renderebbe gravoso il procedimento attuativo per gli adempimenti da porre in essere dal momento che, l'asseverazione da parte di revisori contabili esterni, graverebbe, dal punto di vista economico, soprattutto sulle cooperative di piccole e medie dimensioni che solitamente non sono tenute all'obbligo di nomina dell'Organo di controllo.

Al fine di risolvere il problema della "mancata revisione" delle cooperative non aderenti, sarebbe invece auspicabile che il Ministero dello Sviluppo Economico potesse rientrare nella disponibilità di quanto versato per obbligo di Legge dalle cooperative a titolo di contributo di revisione.

Con il gettito derivante, il Ministero competente potrebbe svolgere appieno il proprio ruolo sia direttamente che per il tramite delle Amministrazioni Pubbliche già convenzionate.

3. Parimenti, in queste prime osservazioni, non si può non rilevare che quanto riportato in premessa nei disegni di legge presentati ed in relazione all'applicazione dei CCNL, la retribuzione ai soci lavoratori delle cooperative deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi stabiliti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Ciò ovviamente non solo per quanto attiene alla retribuzione di livello (o tabellare o di qualifica), ma anche per il trattamento complessivo, comprese, quindi, le voci retributive diverse (straordinario, festivo ecc.) e le retribuzioni differite.

Pertanto, pur condividendo che i CCNL applicabili siano quelli sottoscritti dalle Organizzazioni (Sindacali e Datoriali) maggiormente rappresentative, è utile ricordare che anche altri contratti - ovviamente siglati da Organizzazioni (Sindacali e Datoriali) maggiormente rappresentative - possono essere ritenuti validi, come previsto dalla legge, a patto che salvaguardino i minimi retributivi che devono essere corrisposti.